

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 805}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TESINI GIANCARLO, GIORDANO, QUARENghi VITTORIA,
BROCCA, CASATI, BARDOTTI, CARELLI**

Presentata il 23 novembre 1976

Norme sulla pubblicità delle sedute degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende colmare una lacuna legislativa evidenziata dall'interesse con cui in diverse località è stata accolta la innovazione della gestione collegiale e democratica della scuola: la mancanza di norme, cioè, riguardanti la pubblicità delle sedute degli organi collegiali.

In sede di formazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 aprile 1974, n. 416, nessuna forza politica o sindacale propose tale pubblicità perché evidentemente si riteneva allora che l'esigenza di dare risposta adeguata alla domanda di partecipazione alla gestione della scuola fosse soddisfatta con la creazione degli organi collegiali, con la istituzionalizzazione delle assemblee, e con la conseguente dialettica tra assemblee e organismi elettivi.

Né si poteva pretendere — come demagogicamente o semplicisticamente da alcune parti si fece — che il Ministero si sostituisse con proprie circolari al legislatore, perché la materia della pubblicità delle sedute degli organismi elettivi nel nostro ordinamento amministrativo, ma non solo nel nostro, è regolata per mezzo dello strumento legislativo.

I proponenti ritengono pertanto che la pubblicità di tali sedute vada stabilita con legge al fine di renderla un motivo di promozione e di stimolo della partecipazione dei genitori, degli studenti e dei docenti alla attività e ai problemi della loro scuola.

Ritengono inoltre i proponenti che l'ammissione del pubblico ai consigli di istituto e di circolo necessiti di una disciplina che eviti il pericolo di limitare la libertà dei consiglieri che, in misura notevole, si trovano ad affrontare una esperienza nuova per la quale difettano di preparazione. Anche le strutture edilizie della scuola italiana, per lo più predisposte per un sistema scolastico non partecipativo, richiedono una normativa che regoli l'accesso del pubblico.

In diverso modo si pone invece la pubblicità delle sedute del consiglio scolastico distrettuale sia per la natura dei problemi che per l'interesse che la dimensione distrettuale propone o stimola. Per i consigli scolastici distrettuali si ritiene pertanto di stabilire una pubblicità non condizionata dalla qualifica di elettore.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le sedute dei consigli scolastici distrettuali sono pubbliche.

ART. 2.

Alle sedute dei consigli di circolo e di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel rispettivo consiglio.

I consigli di circolo e di istituto stabiliscono nel loro regolamento, le modalità di ammissione in relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneità dei locali disponibili, nonché le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni.

ART. 3.

Alle sedute dei consigli scolastici distrettuali e dei consigli di circolo e di istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

ART. 4.

Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al sindaco quando presiede le riunioni del consiglio comunale.

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

ART. 5.

I consigli di circolo e di istituto informano delle loro riunioni, inviando al medesimo l'ordine del giorno, il consiglio scolastico distrettuale, al fine di consentire alle componenti ivi rappresentate di mantenere gli opportuni collegamenti con le varie scuole del distretto, nelle forme più idonee, anche mediante la presenza con diritto di parola alle riunioni suddette.